



COMUNE DI RIVISONDOLI

(L'AQUILA)

Ordinanza n° 60 R.G. e n° 12 cron. Sindaco

COMUNE DI RIVISONDOLI

Provincia di L'Aquila

ORDINANZA N. 12 del 30/09/2026

OGGETTO: MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA DERIVANTE DALLA PRESENZA NEL TERRITORIO COMUNALE DI UN ESEMPLARE DI ORSO BRUNO MARSICANO (*Ursus arctos marsicanus*) IN CONDIZIONI DI CONFIDENZA

IL SINDACO

Viste le segnalazioni, ripetute e concordanti, di presenza di un esemplare di **Orso bruno marsicano** (*Ursus arctos marsicanus*) in condizioni di confidenza, con avvicinamento al centro abitato ed ai luoghi frequentati dalla popolazione, come rappresentate dai seguenti avvistamenti:

Considerato che tale frequentazione di aree antropizzate determina un rischio attuale e concreto per la pubblica incolumità, in quanto l'assuefazione dell'esemplare alla presenza umana ed alle fonti di cibo di origine antropica aumenta la probabilità di incontri ravvicinati, anche accidentali, con persone, mezzi ed animali domestici;

Rilevato che le misure sinora adottate si sono rivelate insufficienti a prevenire il fenomeno e che non è possibile, allo stato, fronteggiare la situazione con gli ordinari strumenti di intervento, dovendosi provvedere ad un pericolo effettivo per la pubblica incolumità;

Richiamati:

- il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni ed integrazioni, di recepimento della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" sulla salvaguardia della diversità biologica in Europa, che annovera l'orso bruno marsicano tra le specie di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa ;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ed in particolare l'art. 50, comma 5, come sostituito dall'art. 8 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, che attribuisce al Sindaco, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, il potere di adottare ordinanze contingibili ed urgenti;



COMUNE DI RIVISONDOLI

(L'AQUILA)

- il P.A.T.O.M. — Piano d'Azione per la Tutela dell'Orso Marsicano, approvato dalla Regione Abruzzo con D.G.R. n. 14-06-2014 n° 469 e i relativi programmi attuativi;
- il Protocollo per la gestione degli orsi confidenti nelle aree esterne ai Parchi, approvato dalla Regione Abruzzo con D.G.R. n. 441 del 11/08/2017;
- la Legge Regionale Abruzzo 24 marzo 2016, n. 15, recante "Interventi a favore della Conservazione dell'Orso Bruno Marsicano";
- la Legge Regionale Abruzzo n. 25/1988, per quanto di competenza in materia di igiene e sanità pubblica;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 4, in materia di motivazione del provvedimento e dei rimedi esperibili;
- lo Statuto comunale ed il Regolamento di Polizia Urbana, per quanto applicabili.

Ritenuto che la fattispecie in esame — *assuefazione di un esemplare selvatico di specie di protezione rigorosa alla presenza umana ed alle fonti alimentari di origine antropica* — integri una situazione di emergenza sanitaria e di pubblica incolumità che esige l'adozione di un provvedimento contingibile ed urgente, non differibile e non riconducibile agli strumenti ordinari a disposizione dell'Amministrazione;

Ravvisata la necessità di evitare ogni forma di condizionamento alimentare dell'esemplare, di tutelare i soggetti più esposti (minori, anziani, persone con disabilità, lavoratori agricoli e forestali) e di prevenire incidenti che, oltre a mettere in pericolo le persone, recherebbero grave pregiudizio alla stessa conservazione della specie;

Ritenuto necessario assicurare la massima informazione alla popolazione e la più stretta collaborazione tra il Comune, la Regione Abruzzo, l'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, le Forze dell'Ordine ed i Carabinieri Forestali, nell'ambito delle rispettive competenze e in coerenza con il protocollo regionale per la gestione degli orsi confidenti, che riserva esclusivamente al personale autorizzato dalle Autorità competenti ogni intervento diretto di dissuasione, cattura e gestione dell'animale;

Considerato che nessuna disposizione della presente ordinanza introduce o autorizza prelievi, catture, spostamenti, abbattimenti o interventi diretti sull'esemplare, restando tali attività di esclusiva competenza delle Autorità regionali e statali preposte, secondo le procedure del Protocollo sopra richiamato;

Visto l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,



COMUNE DI RIVISONDOLI

(L'AQUILA)

ORDINA

Per le ragioni espresse in premessa, con effetto immediato e fino alla revoca della presente ordinanza:

- 1. il divieto di avvicinarsi** a piedi, in auto, con biciclette, motoveicoli o con qualunque altro mezzo ad esemplari di Orso bruno marsicano a distanza inferiore a 100 (cento) metri in tutto il territorio comunale. Negli ambiti di tutela e nelle aree del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, nonché nelle aree adiacenti ai confini del Parco, la distanza minima di avvicinamento è elevata a 300 (trecento) metri;
- 2. il divieto di inseguire**, incalzare, circondare, bloccare o comunque molestare l'esemplare, nonché di tentare di attirarlo con richiami, esche, strumenti sonori o luminosi;
- 3. il divieto di illuminare** l'esemplare con qualsiasi lampada o altra fonte luminosa. La presente limitazione non si applica: **(a)** alle forze di polizia, ai Carabinieri Forestali, al personale dell'Ente Parco ed al personale regionale autorizzato, nell'esercizio delle attività di dissuasione, vigilanza e gestione dell'animale; **(b)** a chi, privo di ogni intento di disturbo, si trovi improvvisamente a contatto ravvicinato con l'esemplare ed utilizzi la fonte luminosa esclusivamente per rendere visibile la propria posizione, mantenendo le distanze prescritte ed allontanandosi senza inseguire l'animale;
- 4. il divieto di alimentare** l'esemplare in qualsiasi modo, diretto o indiretto, anche mediante il deposito, la dispersione o la mancata custodia di alimenti e di fonti trofiche di qualsiasi natura, comprese quelle destinate a specie animali domestiche o da reddito, in aree aperte ed accessibili all'animale;
- 5. il divieto di ostacolare**, intralciare o impedire, con qualsiasi condotta od omissione, il lavoro delle squadre e del personale deputato alla dissuasione ed alla gestione dell'animale, nonché il divieto di diffondere notizie, dati o immagini sulla localizzazione dell'esemplare in tempo reale, idonee ad agevolarne il contatto o l'avvicinamento;
- 6. il divieto di lasciare esposti all'aperto**, in luogo accessibile all'animale, contenitori, sacchi e cassonetti destinati alla frazione organica ed in genere a rifiuti alimentari, soprattutto nelle ore notturne;
- 7. l'obbligo**, per chiunque avvisti l'esemplare, di darne immediata segnalazione alla Polizia Locale o alle Forze dell'Ordine ed ai recapiti appresso indicati, mantenendo le distanze di cui al precedente punto 1 e senza adottare condotte di disturbo;



COMUNE DI RIVISONDOLI
(L'AQUILA)

La Polizia Locale e le Forze dell'Ordine sono incaricate di far osservare la presente ordinanza, ciascuna per quanto di competenza.

Gli interventi diretti di dissuasione, monitoraggio, cattura o gestione dell'esemplare sono riservati esclusivamente al personale autorizzato dal Servizio Foreste e Parchi della Regione Abruzzo, al personale dell'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, ai Carabinieri Forestali ed al personale appositamente individuato ed autorizzato dalle Autorità competenti ai sensi del Protocollo regionale per la gestione degli orsi confidenti. Nessun soggetto diverso da quelli indicati è autorizzato a porre in essere attività di dissuasione o di interferenza con l'animale.

La presente ordinanza **ha effetto immediato** fino al provvedimento di revoca, quando vengano meno le condizioni di pericolo che ne hanno determinato l'adozione, ovvero quando la gestione della fattispecie sia assunta dalle Autorità regionali e statali competenti ai sensi del Protocollo sopra richiamato.

Il Comune provvede alla più ampia informazione della popolazione mediante affissione all'albo pretorio on line, pubblicazione sul sito istituzionale, avvisi negli esercizi pubblici, nelle strutture ricettive, negli impianti e nelle aree di sosta e transito, nonché con apposita comunicazione alle attività che producono o detengono rifiuti organici ed alimentari (esercizi di somministrazione, rifugi, strutture agrituristiche, allevamenti, attività commerciali). Il Comune provvede inoltre a dare atto dell'inoltro della segnalazione della presenza dell'esemplare alla Regione Abruzzo — Dipartimento Agricoltura — Servizio Foreste e Parchi ed all'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, per l'attivazione delle procedure previste dal Protocollo per la gestione degli orsi confidenti.

Le segnalazioni di presenza o avvistamento dell'esemplare devono essere immediatamente comunicate ai seguenti recapiti:

- **Polizia Locale del Comune di Rivisondoli:** telef. **0864/69492**;
- **Comando Stazione Carabinieri** telef. **0864/641419**;
- **Comando Stazione Carabinieri Forestale** **0864/62689**;
- **Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise:** **0863/91131**;
- **Regione Abruzzo — Servizio Foreste e Parchi:** **0862/364002**.

La segnalazione deve indicare il luogo, l'ora, la distanza e le circostanze dell'avvistamento, senza costituire pericolo per l'incolumità di chi la effettua.



COMUNE DI RIVISONDOLI
(L'AQUILA)

Ai fini della prevenzione dell'accesso dell'animale alle fonti trofiche di origine antropica, l'esposizione dei contenitori e dei sacchi destinati alla frazione organica ed ai rifiuti alimentari è consentita esclusivamente nelle finestre temporali di esposizione preventivamente concordate con il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti.

La violazione delle disposizioni della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché, ove la condotta integri gli estremi della fattispecie di cui all'art. 650 del codice penale, la segnalazione all'Autorità giudiziaria competente.

La presente ordinanza è pubblicata all'albo pretorio on line del Comune e sul sito istituzionale, ed è trasmessa:

- alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo dell'Aquila;
- alla Polizia Locale del Comune di Rivisondoli;
- al locale Comando Stazione Carabinieri;
- al locale Comando Stazione Carabinieri Forestale;
- all'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise;
- alla Regione Abruzzo — Dipartimento per l'Agricoltura — Servizio Foreste e Parchi ;
- al gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani;
- all'Azienda Sanitaria Locale competente, per quanto di competenza;
- all'Ufficio di Polizia Provinciale, per quanto di competenza.

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla data di avvenuta conoscenza del provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il Sindaco

Nunzio De Capite

Rivisondoli, 30/09/2026